

DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2020

168/2020/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EUROGREEN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
120508293**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1111^a riunione del 19 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 752/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 752/2016/E/eel);
- la comunicazione dell'Autorità del 19 giugno 2017 (prot. 21054);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 20 febbraio 2017 (prot. Autorità 6992 del 21 febbraio 2017), Eurogreen S.r.l. in liquidazione (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, indicata nel preventivo identificato con codice di rintracciabilità 120508293;
2. in data 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7422), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 8 marzo 2017 (prot. Autorità 9358 del 9 marzo 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 13 marzo 2017 (prot. Autorità 9801 del 14 marzo 2017), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. in data 20 dicembre 2018 (prot. Autorità 374 del 7 gennaio 2019), il reclamante ha sollecitato la definizione del reclamo;
6. in data 11 gennaio 2019 (prot. 811), l'Autorità ha riscontrato il suddetto sollecito;
7. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni relative allo stato delle procedure per la realizzazione delle nuove infrastrutture sulla Rete di Trasmissione Nazionale indicate nel preventivo 120508293;
8. in data 5 luglio 2017, il gestore ha fornito le informazioni richieste mediante due distinte comunicazioni: la prima trasmessa solo all'Autorità (prot. Autorità 18287 dell'8 luglio 2019), contenente alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi, la seconda indirizzata ad entrambe le parti del procedimento (prot. Autorità 18288 dell'8 luglio 2019), priva dei sopracitati dati sensibili di soggetti terzi;
9. in data 28 aprile 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima generale (STMG) come "la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;

- b) l'articolo 6, comma 4, che consente al richiedente di indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi, al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
- c) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- d) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una "*soluzione tecnica minima*", secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 7, comma 3, lettera b) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- e) l'articolo 7, comma 4, che obbliga il gestore a prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente, ovvero, qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, a indicare, motivando, la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete; in quest'ultimo caso, lo stesso gestore può proporre soluzioni alternative, nell'ottica di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione;
- f) l'articolo 14, comma 1, che stabilisce che, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- g) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 11. In data 21 aprile 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 500 kW, da realizzare in località Contrada Staccata, nel Comune di Potenza;
- 12. nella suddetta domanda di connessione, il reclamante ha indicato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA, un punto esistente della rete elettrica a cui il gestore avrebbe dovuto riferire la soluzione tecnica di connessione;

13. in data 23 giugno 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 120508293, precisando che *“Non è stato possibile individuare la soluzione tecnica di connessione nel punto di rete da Lei indicato ai sensi dell’art. 6.4 del TICA in quanto la potenza disponibile su tale punto è prossima allo zero”*. La soluzione tecnica indicata dal gestore prevedeva, quindi, la realizzazione di una nuova Cabina Primaria (CP) 150/20 kV denominata “Pietragalla” sulla Rete di Trasmissione Nazionale;
14. in data 24 agosto 2016, il reclamante ha presentato una richiesta di modifica del preventivo per verificare eventuali cambiamenti dello stato di saturazione della rete al fine di ottenere una soluzione tecnica di connessione più semplice;
15. in data 26 ottobre 2016, il gestore ha inviato un nuovo preventivo che confermava la soluzione tecnica trasmessa con il preventivo del 23 giugno 2016, precisando che non erano intervenute variazioni dello stato di saturazione della rete nel punto di immissione richiesto dal reclamante;
16. in data 29 dicembre 2016, il reclamante ha richiesto, tramite il Portale Produttori, un’ulteriore modifica del preventivo ai sensi dell’art. 7, comma 5, del TICA;
17. in data 27 febbraio 2017, il gestore ha rigettato la suddetta richiesta di modifica, adducendo che *“la soluzione tecnica inviata col precedente preventivo del 26.10.2016 continuava a rappresentare il minimo tecnico con il quale connettere gli impianti di produzione in oggetto”*;
18. in data 2 gennaio 2017, il reclamante ha contestato al gestore la soluzione tecnica di connessione contenuta nel preventivo del 26 ottobre 2016, senza però ricevere alcuna risposta dal gestore. Conseguentemente il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. Il reclamante afferma che la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore, non era al cd. minimo tecnico, in quanto *“prevede la realizzazione di un elettrodotto di 8 (otto) chilometri: è abbastanza ovvio che tale opera, oltre ad essere fortemente impattante ed assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione, comporta inevitabilmente l’attraversamento di: i) numerose proprietà private: ii) una serie di zone a vario titolo vincolate (foreste, corsi d’acqua, zone a rischio frana, zone abitate, ecc.). Tutto questo si traduce inevitabilmente in una sostanziale impossibilità di realizzare il ridetto elettrodotto”*;
20. il reclamante evidenzia, inoltre, una serie di carenze che riguarderebbero il preventivo contestato, in quanto:
 - a) la tempistica necessaria ad ultimare la connessione del lotto di impianti risulterebbe *“non precisamente definita ma certamente quantificabile in diversi anni”*;
 - b) non prevede la connessione su di un punto di rete già esistente, bensì *“una mera ipotesi di connessione subordinata al duplice onere per la reclamante*

- di: i) mettere a disposizione del gestore le aree per la realizzazione di una nuova cabina primaria; ii) realizzare e rendere disponibili le opere civili secondo le caratteristiche fornite dal gestore”;*
- c) *la Specifica Tecnica allegata al preventivo richiederebbe al reclamante, in maniera illegittima, di provvedere all’ottenimento delle servitù di elettrodotto, nonché dei permessi sulle proprietà private/condominali, quando invece “siffatto «obbligo» grava su ED che può esserne esonerata soltanto nel caso in cui il richiedente presenti un’istanza ad hoc in cui richiede di farsi carico di tali adempimenti”;*
21. *il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità:*
- a) *“di prescrivere ad e-distribuzione S.p.A., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche, così come confermato dalla sentenza del T.A.R. Basilica il 14 febbraio u.s. (n. 00163/2017 ...), di fornire documenti idonei a motivare adeguatamente ed esaurientemente, giustificare e comprovare la saturazione totale ed effettiva, dal 21/04/2016 ad oggi, delle linee BT ed MT e delle CP esistenti, ricadenti nel raggio di 8 (otto) chilometri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, pertanto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo del 26/10/2016”;*
- b) *“nel caso in cui, in seguito a quanto richiesto appena sopra, la saturazione della rete risulterà essere illegittima, di emettere un preventivo contenente una STMG con la previsione di una connessione in BT ovvero in MT e, quindi di corrispondere l’indennizzo automatico da quantificare ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

22. *Il gestore afferma che la soluzione tecnica di connessione contenuta nel preventivo del 26 ottobre 2016, “che confermava la soluzione tecnica precedentemente individuata” nel primo preventivo del 23 giugno 2016, “continuava a rappresentare la soluzione di minimo tecnico possibile (...) dato che nel punto indicato l’immissione della potenza consentita era prossima allo zero a causa della saturazione della rete MT esistente e delle condizioni di esercizio della porzione di rete interessata da un’alta concentrazione di iniziative produttive presenti nell’area in questione”;*
23. *il gestore afferma, inoltre, che “il preventivo emesso risulta pienamente legittimo e conforme alla normativa regolatoria”;* in particolare, il gestore respinge le contestazioni, avanzate dal reclamante, in merito a sue presunte carenze riguardo *“alle tempistiche di realizzazione delle opere di rete”* che, invece, sarebbero state *“determinate da quanto stabilito dal TICA”;*
24. *con riferimento al fatto che il preventivo non prevedeva la connessione su di un punto di rete già esistente, il gestore afferma che “la soluzione ipotizzata prevedeva la connessione su una futura CP, in quanto nell’area circostante il sito di produzione non c’erano linee MT disponibili ad accogliere la potenza in immissione del lotto di impianti di produzione”;*

25. riguardo agli obblighi per il reclamante, contenuti nella Specifica Tecnica allegata al preventivo, di ottenere le servitù di elettrodotto e i permessi sulle proprietà private/condominiali, il gestore rileva che *“si tratta di infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso o lo acquisisca per permettere al gestore di realizzare (se la costruzione è in capo allo stesso gestore) e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area”*;
26. sulla base di quanto esposto sopra, il gestore ritiene che *“nessun indennizzo può essere legittimamente riconosciuto”* al reclamante;
27. infine, il gestore nega al reclamante la richiesta di accesso agli atti in quanto *“è indubbio che la vera finalità della richiesta sia quella di un controllo generalizzato dell’attività svolta dalla nostra Società nella gestione delle pratiche di connessione”*.
28. Alla luce di tali argomentazioni, il gestore ritiene che il reclamo non debba essere accolto.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

29. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 23 giugno 2016 e confermata nel secondo preventivo del 26 ottobre 2016, emesso inseguito a una richiesta di modifica del reclamante; soluzione tecnica che - a dire di quest’ultimo - non costituirebbe la soluzione al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete.
30. Pertanto, nel corso della complessa istruttoria tecnica svolta, l’Autorità ha dovuto verificare l’effettiva e totale saturazione, ai fini dell’elaborazione del preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità 120508293, delle reti elettriche in media e bassa tensione vicine al sito indicato dal reclamante per la realizzazione del lotto di impianti di produzione;
31. al riguardo, è stata utilizzata la documentazione - nella misura in cui rileva per l’odierna decisione - relativa alla saturazione della CP Potenza Est, collocata non lontano dal suddetto sito di installazione indicato dal reclamante, acquisita dall’Autorità in contraddittorio con il gestore, ai fini della decisione del reclamo assunta con la deliberazione 752/2016/E/eel, successivamente confermata in seguito al riesame della stessa, di cui alla comunicazione dell’Autorità 19 giugno 2017 (prot. 21054);
32. da tale documentazione acquisita agli atti, è emerso, in primo luogo che il gestore rappresentava, nel mese di maggio 2016, una situazione di saturazione virtuale del Trasformatore Rosso della CP Potenza Est;
33. tuttavia, dalla citata documentazione è, altresì, risultato che:
 - a) la pratica T0144712, associata ad una potenza in immissione di 998 kW, avrebbe dovuto essere annullata nel mese di febbraio 2015;

- b) la pratica T0081561, associata ad una potenza in immissione di 480 kW, prevedeva una soluzione tecnica di connessione riferita ad un'altra Cabina Primaria;
 - c) le pratiche T0046855, T0046258, T0052732, T0040156, T0043262, T0044766, T0046029, T0046001, T0046062, T0039861, T0046028, T0046246, T0046249, T0046256, T0046065 e T0046058, associate ad una potenza in immissione complessiva di 4.220 kW, erano state erroneamente associate dal gestore al Trasformatore Rosso della CP Potenza Est, anziché alla Cabina Primaria di Tricarico;
 - d) le pratiche T0046250, T0054480, T0054525, T0073406, associate ad una potenza in immissione complessiva di 796 kW, sono state tardivamente annullate dal gestore, a seguito di omesso o tardivo invio del sollecito di cui all'articolo 31, comma 3, del TICA;
34. si tratta, dunque, di una potenza complessiva di 6494 kW che non avrebbe dovuto essere computata dal gestore come capacità di rete prenotata sulla CP Potenza Est, ai fini dell'elaborazione del preventivo 120508293;
35. ne consegue che, alla luce di tali evidenze istruttorie, l'eliminazione della potenza in immissione associata alle pratiche di connessione indicate nel precedente punto 33 determina il venir meno dello stato di saturazione virtuale del Trasformatore Rosso della CP Potenza Est;
36. pertanto, risulta accertato che il gestore, con l'emissione del preventivo contestato, non ha fornito al reclamante la soluzione tecnica minima ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del TICA in quanto, in assenza di saturazione della rete, avrebbe potuto prevedere una soluzione di connessione più semplice di quella indicata nel preventivo in parola.
37. Con riferimento, invece, alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si evidenzia che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non può essere accolta.
38. Infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si osserva quanto segue. Tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità.
39. In conclusione, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo merita parziale accoglimento

DELIBERA

1. di accogliere in parte, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Eurogreen S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 120508293, avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.A., dell'articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. di ripristinare la validità della pratica di connessione di cui al precedente punto 1 e di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo di connessione, elaborato conformemente alla presente decisione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini